

N. 00949/2009 REG.ORD.SOSP.
N. 01222/2009 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

Sul ricorso numero di registro generale 1222 del 2009, proposto da:

Donato Santoro, rappresentato e difeso dall'avv. Alessandro Sciolla, con domicilio eletto presso il medesimo in Torino, corso Montevecchio, 68;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato e domiciliato per legge in Torino, corso Stati Uniti, 45;

nei confronti di

Giuseppe Atzeni;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

del provvedimento del Direttore Generale GDAP - 0289555 - 2009 del 6/8/2009, notificato al ricorrente in data 1.9.2009.

Visto il ricorso con i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 03/12/2009 il dott. Alfonso Graziano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto il gravame prevalentemente inammissibile per omessa impugnazione dell'atto precedente, del quale quello oggi gravato costituisce mera conferma, non essendo sufficiente ad escludere la declaratoria di inammissibilità l'avvenuta proposizione del ricorso straordinario, condividendosi l'assunto per cui "dal principio di alternatività dei ricorsi discende l'inammissibilità di quello ordinario volto ad impugnare un atto applicativo ove quello presupposto sia stato impugnato in sede straordinaria".(T.A.R. Sicilia - Catania, sez. I, 16 ottobre 2008 , n. 1842);

Ritenuto peraltro il ricorso non epigrafe infondato nel merito poiché il legislatore ha sanzionato in norma l'istituto pretorio dell'assorbimento,, circoscrivendolo, con il D.L. n. 115/2005, agli esami di stato abilitativi all'esercizio di professioni, con esclusione dei concorsi pubblici; reputata generica e sguarnita di principio di prova la censura in ordine alla disparità di trattamento relativamente alla posizione del sig. Atzeni; reputato, conclusivamente, il ricorso non sostenuto da apprezzabili profili di fumus boni iuris;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte - Prima Sezione – respinge la domanda cautelare.

La presente Ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 03/12/2009 con l'intervento dei Magistrati:

Franco Bianchi, Presidente

Alfonso Graziano, Referendario, Estensore

Paola Malanetto, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 05/12/2009

IL SEGRETARIO